



✿ CAPITVLATIONE ✿

FATTA TRA GLI AGENTI DI SVA

Maesta Cesarea, & del Re Christianissimo di Franza,
e Philipppo Re d'Inghilterra sopra la
Triegua d'Anni cinque.



In nome del Signor Dio Creatore :



sendosi mossa guerra da alcuni anni in qua tra l'Imperatore, & il Re Christianissimo, si sono fatte molte diligētie da alcuni potentati della Christianita per procurarci qualche concordia, mediante la quale si potesse peruenire alla pace, riposo, e tràquillita publica, ma non se ne essendo potuto uenire all'effetto per le grandi, & importāti difficulta, che ci sono state, e tali chesin adesso non si è trouato modo conueniente di uenire alla conclusione desiderata. Finalmente per far cessar l'occasione del rigore, & asprezza, e trouar modo, che per mezzo d'una tregua commune, durante la quale si possa per via d'Imbàsciatori, ó altra, trouar camino espediente da terminare, & quietare, tutte le differētie, che sono tra quei principi, & che li dāni, che la Christianita patisce per causa della guerra, cessino: Si sono trouati insieme li Signori Carlo Conte della Laing baron di Scorne. et Caualliere dell'ordine del Toson d'oro, Luogotenente, è Capitan generale, e gran Baily di Ainaut, Simon Regnart, Carlo Tismac, Philippo di Bruxelles, e Gio. Battista Schizzo Senatore, è Regente di Milano, Consigliere, e procuratore di sua Maesta Imperiale è del serenissimo Don Philippo Re d'Inghilterra, e Napoli e li Signori Gaspar Colignini Signor di Castiglione, Armiraglio di Francia, Governatore, e Luogotenente generale tanto de l'Isola di Francia, quanto di Picardia, è Sebastiano. de l'Aubospina Abbate di Bassa fontana, e di san Martino di Pontoës, Consigliere, e Maestro di Richiesta de la Casa di sua Maesta Christianissima suoi Consiglieri, è procuratori, in virtu del potere, che loro hanno respertiuamente da lor Principi, il tenor de quali sera inferro qui appresso, hanno trattato, conuenuto, & accordato la tregua nel modo che segue, col beneplacito, e uolunta delle Maesta loro.

Primieramente che buona, sicura, vera, ferma, e leal Tregua, abstinētia di guerra, e cessation d'armi è fatta, conclusa stabilita, accordata, e passata tra i detti Signori Imperatore, Re d'Inghiltera suo figliolo, & il Re Christianissimo, per terra, mare, & acque dolci, così in Leuantate, como in Ponente, & in tutti i luoghi, e qualunque giurisdictione, come se particolare, e espectralmente fossero qui espressi, è dichiarati, & fermamente & immutabilmente tra le loro

Maesta Imperiale, e Reali heredi, e successori loro, paesi, & regni, terre, e signorie, qualunque per essi possedute, e che di presente tēgono, e godono così di qua da Monti, come di là da Monti, o in qual'altro luogo, o giurisdictione che si sia, e durante la detta Tregua non sarà innouato, o tentato ne dall'una parte, ne da l'altra di retramente o indirettamente in pregiudicio di quelli ogni cosa resterà nello stato, che si troua, e nella possessione, e godimento, che ciascuno hauerà al tempo della data di questa rispettiuamente tutto con buona fede, e senza fraude. E questo per il tempo, e termine di cinque Anni sequenti, è continuati da cominciare nel giorno, e data di questa presente, la quale sarà publicata prontamente da l'una, e da l'altra parte alle frontiere, e dati ordini che'l medesimo si faccia ne gli altri luoghi, e paesi, che deono godere del beneficio di essa, come si richiede, e costuma in casi tali per piena, & intera offeruanza di detta tregua corrispondente e comune in tutti i luoghi, e giurisdictioni così di mare, come di terra, & acque dolci. Et potranno li sudditi de l'una parte, e dell'altra andare, venire, frequentare, negoziare, fermarsi, mercantare, e traficcare, pagando non dimeno li dritti deuuti, e costumati, in ogni luogo franca, e liberamente, come se fusse buona, & intera pace, senza contradittione, & impedimento. Et debbin ritornar li sudditi, e seruitori senza cōtradittione d'una parte, e l'altra di qual qualita si siano, pienamente nel godimento di tutti, e ciascun beni loro immobili, giurisdictioni, & attioni sequestrati, & occupati à causa del l'ultima guerra, e per occasione di essa, accio che ne possino godere loro, ouer solamente per mano di loro fattori, et ministri, se così parera alli detti Sig. Imperatore, e Regi, sia per suspittione, o altra giusta, e ragioneuole cōsideratione dalla data di detta Tregua, senza pūto querelarsi delli frutti passati, e raccolti pendente la guerra, & il detto ritorno sarà non ostante ogni donatione, concessione, dichiarazione confiscatione, & sententie date per contumacia, & in absentia delle parti, quelle non ascolate per occasione della detta guerra, o come si sia rimettendo detti sudditi, quanto à questo, pienamente e cessando ogni impedimento, e cōtradittione, nelle loro giurisdictioni, & attioni, si come erano al tempo che principio detta ultima guerra. E s'intende il contenuto nel presente Articolo hauer

luogo in tutte le parti, che sono sotto l'obbedienza, & possessione di detti Imperatore & Regi, & che tengono, ò possedono. Durate li quali cinque Anni li detti Signori Imperatore, & Regi non potranno direttamente ò indirettamente dannificare l'un l'altro in qual luogo, & parte della christianita & de loro regni, & paesi, che si sia, per essi, ne per altri, ne dar'aiuto, parte, assistentia, ò fauore di genti, artiglierie, monitioni, & vettouaglie di che sorte si siano, per alcuna cosa, à quelli, che le vorranno fare, procurare, ò attentare, ne lassar passare per loro Regni, paesi, terre, & signorie. Ine ricettarli, ne lassarli entrare ne porti di mare, che tengano, ò non dar loro rinfrescameto venendoci per far'atto da inimici contra loro Maesta, paesi, & sudditti, ò altri cõpresi nella presente Tregua, & cosi si offeruara lealmente e semplicemente, interamente, & di buona fede, & faranno tutti li migliori officii, che potranno, per procurare effettivamente il riposo della Christianita, euitando le oppressioni di quella, & non si potra procedere durante la detta tregua diretta ò indirettamente dall'una, ne dall'altra parte contra li sudditi, Capitani, officiali, & seruitori di qualunque natione siano respectiuamete, per seruitio fatto alli detti Principi ciascuno dalla parte sua ne meno per delitti da loro commessi inanzi la data delle presenti anzi potranno far residentia nelle case loro, possessioni, & beni, di che sorte si siano, & godere pacificamete senza alcuno impedimeto, saluo, & riservato, se per caso cõmesso da essi, che toccasse qual che parte particolare, fussero in giustitia, & che si volesse procedere in essa, allhora hauera il suo corso per via ciuile per l'interesse della detta parte solamente, & senza fraude. Similmente farà amministrata la giustitia interamente per ciascuno di detti Signori Imperatore, & Regi da vn cato, & dall'altro nelli luoghi, oue per dritto, & ragione deue esser fatta, & amministrata, senza che per modi obliqui, & indiretti si possa tirare, ò seguitare, ne fare altroue, che nelli luoghi, doue le persone deuno essere conuenute, & doue li beni dependeno, & sono posti, & doue per dritto, & per ragione si deue cercare, & fare. Et se alcuno da vna parte, ò dall'altra contrauerà alla tregua, ò astinẽtia di guerra direttamete, ò indirettamete, se fara fatta cosa, che sia cõtraria à essa, ci sarà rimediato pianamete & senza figura di giustitia, Ine dilatione. E quelli, che contrafarã

no, faranno castigati esemplarmente, come se fussero infrattori della pace, & gli officiali da vna parte, & dall'altra ne farano la te-
paratione, ciascuno del suo canto, senza rispetto, ò dissimulatione alcuna alla prima, & semplice richiesta, & risentimento, che se ne fara, restando pero detta Tregua nella sua intera forza, & vigore. Tutti li fuorusciti, & bāditi di Napoli, & Sicilia sono, & restarano spogliati del beneficio di detta Tregua. E quanto alli banditi di Fiorenza, & di Siena, che si potranno essere ritratti nelli luoghi di Toscana tenuti per il Re Christianissimo, sua Maesta non permettera loro, ne consentira, anzi impedira, mentre che faranno residētia sotto l'obbedientia sua, di far cosa, che possa offendere, ò alterare detta tregua, ò sua dispositione nelli stati di Siena, & Fiorēza, ò altri pertinēti alle Maesta loro, & compresi nella presente tregua. Tutte le letter di Marche, & di represaglie cessarano, & la giustitia fara aperta à ciascuno di detti sudditi per potere hauer ricorso. Li vassalli, & suditti dall'una parte, & l'altra sstituiti, & da restituiti si ne beni loro, potranno procedere nell'attioni loro per se stessi, ò per procuratori, ò ministri di loro giurisditiōe & Maesta, senza esser tenuti d'andarci in persona. Finalmente è stato accordato, che nella presente Tregua non possa esser fatto nessun pregiudicio à le ragioni, & attioni de particolari. Nella qual Tregua dalla parte dell'Imperatore & Re d'Inghilterra farano compresi il Papa, & la santa Sede Apostolica, il Re de Romani, il sacro Imperio, il Regno d'Inghilterra, il Regno di Portogallo, il Regno di Polonia, & quello di Danemarc, il Duca di Saffonia, gli Suizzeri, il Duca di Fiorenza, la Republica di Venetia, e Genoua, per goderne secōdo che si è costumato per il passato, Siena, Luca, il Duca di Mantua, tutta la Toscana, li Duchii, Duchessa, e paese di Loreno, per goderne per detta Dama dell'effetto di detta Tregua, e di tutto quello che gli ne appartenera, e di andare, & risedere tanto in Loreno, come altroue, come meglio la parera. Et per la parte del Re Christianissimo sono compresi N. Sig. e la santa Sede Apostolica, la Reina, e Reame di Scotia, il Re, e Reina di Nauarra, la Regina, e reame d'Inghilterra, il Re di Portugallo, e di Danemarc, la Reina Isabella vedoua, che fu del Re Vualde, & il Re suo figliuolo, li Principi, ville, e stati del sacro Imperio, la Signoria di Venetia, li Si-

gnori delli tredici Cãtoni, li Suizzeri, le Leghe Grise, Vualachi, & in sieme con tutti li Collegati, e confederati di detti Cãtoni, il Duca di Ferrara, il Duca, e la Duchessa di Parma, li Duchi di Mantoua, e d'Urbino, il Conte della Mirandola, li Senesi, Corsica, li Sig. della casa della Marche, li Reami, paesi, stati, e sudditi, e generalmẽte tutti, e ciascuno delli amici, allegati, e confederati, e Seruitori di detti signori Imperatore, e Regi, li quali si potranno denominare dentro a tre mesi, ouero li loro procuratori, e mandatarii in virtu de loro mandati respettiuamente, & in nome di detti signori Imperatore, e Regi, hanno promesso intera offeruanza della detta tregua, e cose sopradette e di ciascuna di esse, senza contrauenirci di rettamente o indirettamente. E per questo hanno tutti prestaio il Sacramento sopra li santi Euangelii di Dio, & obligato li detti Signori Imperatore, e Regi, e loro heredi, e successori, e tutti, e ciascuno loro Reami, paesi, e beni presenti, & futuri, e per questo far ratificare in buona, & autẽtica forma le presenti, & dẽtro sei settimane. In testimonio di che si sono sotto segnati di loro pprie mani, fatte e passate nell'Abbadia Vauxelles a. v. di Feb. 1555. ab Incarnatiõe.

Essendo che hoggi data di queste sia stata trattata Tregua mutua & commune tra li Signor Carlo Conte di Laing Baron de Scornette, Caualliere dell'ordine del Tosoue d'oro, Luogotenente & Capitano Generale, & gran Baylli di Chaynar, Symon Regnard, Carlo Tisnac, Philibert de Bruxelles, & Giouan battista Schizzo Senator & Regente di Milano, Consigliere, & Procuratore dello Imperatore, & di don Filippo Re d'Inghilterra & di Napoli, & li Signori Gaspar de Colignini signor di Sciatisglion Armiraglio di Francia, Governatore & Capitan generale nell'Isola di Francia, & in Piccardia, & Sebastiano de la Aubaspiena Abbate di Bassafontana & di San Martino di Pontuosa Consigliere, & Mæstro di Richiesta del Re Christianissimo commessi di sua Maestà Christianissima hanno in virtu de loro mandati, oltre il contenuto nella detta Tregua, accordato, & promesso che il detto Re Christianissimo paghera ò fara pagare realmente & di fatto durante la detta Tregua, & ciaschun'anno di quella ne' termini qui appresso specificati al S. Duca di Sauoia, ò suoi procuratori & ministri, che hauranno quitanza da lui, il valore dell'en

trata annuale del paese piano & dependente della Villa d'Iurea secondo che sarà stimato, & giudicato per commessi, che sono nominati & eletti per questo, & si farà il detto pagamento nella Villa di Lione per mercate particolare, che sarà deputato, cioè la metà l'ultimo giorno di Luglio prossimo d'auenire, & l'altra metà l'ultimo giorno di Gennaio sequente, & consequentemente di termine in termine. Per ilche detto Signor darà mandato & lettere in forma oppottuna per sicurtà & pagamento della somma, & godera il detto S. Duca suoi paesi suditi & seruitori in beneficio della detta Triegua, ne piu ne meno come di detti sudditi, & paesi di detti Signori Imperatore & Regi, & rientreranno li detti sudditi, & seruitori della Maestà loro, & al detto S. Duca non farà mosso impedimento in quello che tiene & possiede, & si trouera tenere & possedere nel tempo della data della presente. Similmente è stato conuenuto espressamente, & capitolato, che anchor che la detta Triegua sia mutua ò commune, non per questo li sudditi di S. Maestà Christianissima ò altri col voto loro potranno nauigare, traficcare ò negoziare all'Indie pertinēti al detto Re d'Inghilterra senza sua espressa permissione & licentia, altramente facendo incontrario sarà lecito vsar contra essi l'auttorità, restando non dimeno la detta Triegua nella sua forza, & vigore. prouisto anchora, che sotto questa ombra non si faccia ò commetta cosa alcuna in pregiudicio delli sudditi di sua Mae. Christianissima che si trouarāno far viaggi per mare altroue à lor commodità, ò doue meglio parerā loro, come per il passato.

Il Marchese Alberto di Brandi Burg è compreso dalla parte del Re Christianissimo nella presente Triegua, ma per suo conto è stato dichiarato che non ostate la comprehensione fatta di lui per S. Mae. Christianissima, s'intende, che la non possa hauer luogo in quello, che concerne l'Imperio, se non di poi che il detto Marchese, ch'è in bando del detto Imperatore, si sarà reconciliato & rimesso come prima, & si contenteranno che la giustitia & camera Imperiale ci prouegga, come apparteneria per dritto & per ragione, cō carico similmente che in questo mezzo ne da vna parte ne dall'altra non si dara fauore ne aiuto al detto Marchese diretta ò indirettamente per intraprendere contra li stati, paesi, & Regni de la Mae

sta loro, ne in qualunque luogo si sia, oltre la comprehension generale. Nella quale la Regina Leonora sarà inferta nella Triegua se gli pare, hauendo li detti deputati di sua Maestà Imperiale, & del Re d'Inghilterra suo figliuolo fatta instatia de frutti decorosi della sua Dote, & voluto entrare nel uigore & contenuto delli trattati che fanno mentione de la detta Dama: Li deputati del Re Christianissimo hanno risposto non ne hauere alcun carico, rimettendo il tutto à sua Maestà per pensarci come e di ragione. Similmente hauendo li deputati di detto Re Christianissimo fatta simile instantia per Madama la Duchessa di Parma, quelli di Sua Maestà Imperiale, & del Re suo figliuolo, hanno rimesso il tutto alle Maestà loro, come quelli che non ne hanno alcun carico, sperando che elle ci haueranno quel risguardo, che sarà ragioneuole.

Per liquali articoli & ciaschun di essi hauranno & fortiranno effetto come se distintamente fussero compresi nella detta Triegua generale. Insegno di che li deputati hāno promesso & giurato l'osservanza, & ratificatione di essi, come della detta Triegua, & quelli segnati di lor mano nel luogo di Vauselles à 5. di Febrato 1556.

Così segnata de la Laing Regnard Tisnac di Bruxelles, Battista Schizzo de Cogligni & de Laubespine.

